

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 27.12.2018

TITOLO I – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 1. Ambiti di applicazione	5
Art. 2. Tecniche di rilevamento	5
Art. 3. Definizioni	5
Art. 4. Classificazione acustica e limiti di rumore	7

TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 5. Piani Aziendali di Risanamento Acustico.....	8
Art. 6. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)	8
Art. 7. Procedura di presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) e procedura semplificata per P.M.I.	11
Art. 8. Valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A.)	14
Art. 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio	14
Art. 10. Tecnico competente in acustica	14
Art. 11. Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale.....	15
Art. 12. Rilevamento del rumore.....	15

TITOLO III – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 13. Definizioni	16
Art. 14. Cantieri edili, stradali ed assimilabili	16
Art. 15. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili.....	18
Art. 16. Impianti di condizionamento	22
Art. 17. Autolavaggi	22

TITOLO IV – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Art.18. Autorizzazioni.....	23
Art. 19. Allarmi acustici e antifurto.....	23
Art. 20. Sirene segnalazione turni di lavoro.....	23
Art. 21. Pubblicità fonica con altoparlanti	24
Art. 22. Cannoncini antistorno	24
Art. 23. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine.....	24

Art. 24. Razzi e fuochi d'artificio/spettacoli pirotecnici	24
Art. 25. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	25
Art. 26. Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento	25
Art. 27. Deroghe per attività produttive caratteristiche	25

TITOLO V – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO STRADALE

Art. 28. Controllo.....	26
Art. 29. Contenimento ed abbattimento.....	26

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TECNICHE ED EDILIZIE

Art. 30. Isolamento acustico degli edifici	27
Art. 31. Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio	27
Art. 32. Limiti per impianti a funzionamento discontinuo	27
Art. 33. Limiti per impianti a funzionamento continuo	27
Art. 34. Regole di progettazione, costruzione e controllo.....	27

TITOLO VII – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 35. Competenze del Comune	29
Art. 36. Attività di controllo.....	29
Art. 37. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini.....	29
Art. 38. Sanzioni amministrative.....	30
Art. 39. Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico.....	31
Art. 40. Ordinanze contingibili ed urgenti	31

TITOLO VIII – ZONIZZAZIONE ACUSTICA E STRUMENTI URBANISTIVI VIGENTI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41. Coordinamento con gli strumenti urbanistici.....	32
Art. 42. Adesione autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee consuetudinarie	32
Art. 43. Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti.....	32

ALLEGATI

- ALLEGATO A** Domanda di autorizzazione in deroga semplificata per cantieri edili, stradali e assimilabili (istanza da parte di privati cittadini)
- ALLEGATO B** Domanda di autorizzazione in deroga ordinaria per cantieri edili, stradali e assimilabili (istanza da parte di privati cittadini)
- ALLEGATO C** Valutazione previsionale di impatto acustico
- ALLEGATO D** Valutazione del clima acustico
- ALLEGATO E** Modello di esposto al Comune per presunto inquinamento acustico. Informazioni minime da inviare all'ARPA per la richiesta di intervento tecnico per presunto inquinamento acustico

OBBLIGO PRESENTAZIONE ISTANZA TRAMITE PORTALE SUAP FVG per tutte le attività produttive, in quanto sono di competenza del SUAP tutte quelle che producono beni e/o forniscono servizi (D.P.R. 160/10).

- ALLEGATO I4** Istanza - Inquinamento acustico – deroga ai valori limite di immissione
- ALLEGATO E5** Impatto acustico
- ALLEGATO AUA-SKE** Impatto acustico – Scheda E

La documentazione è consultabile sul portale SUAP FVG

TITOLO I – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**Art. 1. Ambiti di applicazione**

Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Cavazzo Carnico, elaborato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227, della D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870, e della D.D.G. 19 aprile 2012 n.88.

Non sono soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal P.R.G.C. vigente.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P. ed il regolamento comunale di Polizia Urbana.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla classificazione acustica comunale ai sensi della L. 447/199 e successive modificazioni.

Art. 2. Tecniche di rilevamento

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- 1. Piano Comunale di Classificazione Acustica** (di seguito P.C.C.A.): la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti.
- 2. Impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere impianti, attività o manifestazioni.
- 3. Inquinamento acustico esterno:** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto. L'inquinamento acustico esterno è oggetto del presente regolamento.
- 4. Inquinamento acustico interno:** rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, quindi non oggetto del presente regolamento.
- 5. Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 6. Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.
- 7. Attività rumorosa di carattere permanente:** ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:

- a) attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- d) attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- e) attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

8. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività provvisoria che si svolge senza continuità temporale e/o ripetitiva, per un periodo limitato, che si esaurisce in un arco di tempo contenuto e ben determinato e/o che si svolge non stabilmente nello stesso sito (ai sensi del Titolo III del presente Regolamento).

9. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.): è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di permesso di costruire o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

10. Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.): è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo del permesso di costruire o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

11. Piano Aziendale di Risanamento Acustico (P.A.R.A.): adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica e ai limiti acustici imposti dalla L. 447/95, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività svolte superino quelli stabiliti da D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio.

Sono esclusi dalla presente disciplina:

- f) i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicitaria, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili o imprevedibili, ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art.659 del Codice Penale e nel caso in cui vi siano controversie tra privati cittadini per gli aspetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art.844 del Codice Civile.
- g) tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. La normativa antinquinamento acustico concerne esclusivamente il profilo pubblicitario della tutela, cioè quello che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari (privatistici regolati dal Codice Civile ex art. 844) dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto o in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.
- h) l'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in ordine al superamento dei livelli di esposizione al rumore per i lavoratori.
- i) i requisiti acustici delle sorgenti sonore regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso.
- j) l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada.

Art. 4. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il P.C.C.A. è uno strumento di governo del territorio, che ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte dal punto di vista acustico, ha lo scopo di perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate.

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n 142, "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*", e sono rappresentate nelle tavole allegate al P.C.C.A.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*".

TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI**Art. 5. Piani Aziendali di Risanamento Acustico**

L'art. 31 della L.R. 16/2007 n. 18, obbliga le imprese esercenti attività produttive o commerciali che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A., alla presentazione di un Piano Aziendale di Risanamento Acustico (di seguito P.A.R.A.), redatto da un *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*, entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A..

Il P.A.R.A. deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti Il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione del P.A.R.A., può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al P.A.R.A. dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica.

Le imprese che non presentano il P.A.R.A. sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le imprese che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo, sono soggette alle sanzioni di cui al successivo "Art. 38 – Sanzioni amministrative", del presente Regolamento.

Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento C.E. 761/2001 sono escluse dall'obbligo di presentare il P.A.R.A.

I P.A.R.A. devono essere redatti anche sulla base dei criteri dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della L.R. 16/2007 e dell'art 7 della L. 447/1995. In assenza di definizione di tali criteri e fino alla loro definizione, sono vigenti le disposizioni del presente Regolamento Comunale.

Art. 6. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)

Come indicato dall'art. 28, comma 2 della L.R. 16/2007 n. 18, è obbligatoria la predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da tecnico competente in acustica, da parte dei soggetti competenti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 comma 2 della L. 447/1995:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale nonché a valutazione d'incidenza;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- i) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera h);
- j) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Le domande di permesso di costruire, le segnalazioni di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere la documentazione tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati

nell'**Allegato C**. In presenza di determinate caratteristiche delle opere la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico può essere predisposta secondo le modalità semplificate di cui al seguente Art. 7.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione: i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Non sono soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico competente, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.

Il gestore dell'impianto deve verificare se l'attività è soggetta al procedimento di AUA, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 124 del 29 maggio 2013)*. Con la sigla A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) si intende un'autorizzazione polivalente, di natura esclusivamente ambientale, che sostituisce fino a 7 atti abilitativi di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale, che hanno, singolarmente considerati periodi di validità differenti. L'AUA ha invece una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio.

I gestori degli impianti possono non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a:

1) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - **impatto acustico** (la competenza al ricevimento in materia di **acustica** è del Comune – ALLEGATO AUA-SKE - Impatto acustico – Scheda E) e precisamente:

- art. 8, comma 4 Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico;

- art. 8, comma 6 La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta;

2) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

3) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

4) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza, tramite il PORTALE SUAP FVG.

La realizzazione degli interventi previsti nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e nelle eventuali prescrizioni è **condizione vincolante per la segnalazione certificata di agibilità/usabilità della struttura e della licenza.**

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 19.10.2011 n. 227 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*. (G.U. n. 28 del 03.02.2012), sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico o di clima acustico, le attività a bassa rumorosità di seguito elencate ed appartenenti alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005:

Elenco attività esonerate dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico/documentazione d'impatto acustico (cfr. Allegato B del D.P.R. 227/2011):

1. Attività alberghiera
2. Attività agro-turistica
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
4. Attività ricreative
5. Attività turistica
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
7. Attività culturale
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo
9. Palestre
10. Stabilimenti balneari
11. Agenzie di viaggio
12. Sale da gioco
13. Attività di supporto alle imprese
14. Call center
15. Attività di intermediazione monetaria
16. Attività di intermediazione finanziaria
17. Attività di intermediazione Immobiliare
18. Attività di intermediazione Assicurativa
19. Attività di informatica – software
20. Attività di informatica – house
21. Attività di informatica – internet point
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
23. Istituti di bellezza
24. Estetica
25. Centro massaggi e solarium
26. Piercing e tatuaggi
27. Laboratori veterinari
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
30. Lavanderie e stirerie
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci
33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari

37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tinture finissaggio
39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
41. Liuteria
42. Laboratori di restauro artistico
43. Riparazione di beni di consumo
44. Ottici
45. Fotografi
46. Grafici

Fanno eccezione l'esercizio di attività quali: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione d'impatto acustico e di previsione di impatto acustico. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15), ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, secondo l'articolo seguente.

Art. 7. Procedura di presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.) e procedura semplificata per P.M.I.

Il precedente art. 6 prevede che si debba procedere alla verifica del rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico prima di concedere l'autorizzazione all'avvio dell'attività, si possono quindi verificare i seguenti casi::

Caso n. 1

Tipologia di attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011 (compresi ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale gioco, palestre e stabilimenti balneari **che non utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione** di musica o utilizzo di strumenti musicali): per queste attività, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del citato D.P.R. 227/2011, **è esclusa dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 447/1995.**

Ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.R. 227/2011 l'impresa appartiene alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (microimprese, piccole imprese e medie imprese, complessivamente definite PMI, costituite da meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

In questo caso compilare il modello denominato E5 - Impatto acustico, presente nel PORTALE SUAP FVG.

Caso n. 2

Tipologia di attività elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011 (che **utilizzano impianti di diffusione sonora** ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ove **non vengono superati i limiti** di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997), tra le quali:

2. Attività agrituristica
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)

4. Attività ricreative
7. Attività culturale
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo
9. Palestre
10. Stabilimenti balneari
12. Sale da gioco

Oltre ad indicare una delle attività presenti nell'elenco sopra riportato, viene dichiarato anche quanto segue:

- ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.R. 227/2011 l'impresa appartiene alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (microimprese, piccole imprese e medie imprese, complessivamente definite PMI, costituite da meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).
- che vengono utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero si svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- che è stata elaborata, ai sensi della D.G.R. 2870 del 17 dicembre 2009, opportuna documentazione di valutazione di impatto acustico, che attesti il rispetto dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
- che per le finalità istruttorie e di accertamento dell'Amministrazione Comunale, il dichiarante si è impegnato a conservare, presso la sede legale e presso i locali ove viene svolta l'attività, la documentazione di valutazione di impatto acustico di cui al precedente punto, impegnandosi altresì ad esibirla su espressa richiesta dei preposti organi di controllo.

In questo caso compilare il modello denominato E5 - Impatto acustico, presente nel PORTALE SUAP FVG.

Caso n. 3

Tipologia di attività diversa da quelle elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011, ovvero impresa non appartenente alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (microimprese, piccole imprese e medie imprese, complessivamente definite PMI, costituite da meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997).

In questo caso bisogna descrivere l'attività svolta o la categoria di impresa e successivamente dichiarare che è stata elaborata, ai sensi della D.G.R. 2870 del 17 dicembre 2009:

- la documentazione di valutazione di impatto acustico
oppure
- la documentazione tecnica della procedura semplificata regionale che attesti il rispetto dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;

Per le finalità istruttorie e di accertamento dell'Amministrazione comunale, il dichiarante si impegna a conservare, presso la sede legale e presso i locali ove viene svolta l'attività, la documentazione di

valutazione di impatto acustico di cui al precedente punto, impegnandosi altresì ad esibirla su espressa richiesta dei preposti organi di controllo.

In questo caso i moduli da utilizzare, presenti sul PORTALE SUAP FVG, sono il modello denominato E5 – Impatto acustico ed il modello AUA-SKE – Impatto acustico – Scheda E, da valutare a seconda del procedimento scelto.

Caso n. 4

Tipologia di attività che comporta emissioni di rumore superiori ai limiti di emissione stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, oppure, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997.

In questo caso bisogna descrivere l'attività svolta e trasmettere la documentazione di valutazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2 e 6 della legge 447/1995, predisposta ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2870 del 17/12/2009, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine dell'ottenimento del relativo nulla-osta nell'ambito dei provvedimenti di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive e, solo nel caso in cui il Comune ove viene svolta l'attività abbia approvato il Piano comunale di classificazione acustica, anche il conseguente Piano aziendale di risanamento acustico, di cui all'articolo 31 della legge regionale 16/2007.

In questo caso i moduli da utilizzare, presenti sul portale SUAP FVG, sono il modello denominato E5 – Impatto acustico ed il modello AUA-SKE – Impatto acustico – Scheda E, da valutare a seconda del procedimento scelto.

Caso n. 5

Viene dichiarato che è già stata presentata documentazione di impatto acustico alla P.A.

In questo caso i modelli, presenti sul portale SUAP FVG, sono il modello denominato E5 – Impatto acustico ed il modello AUA-SKE – Impatto acustico – Scheda E, da valutare a seconda del procedimento scelto.

In caso di subingresso, premesso che la pratica deve essere inoltrata tramite PORTALE SUAP FVG, bisognerà compilare il modello E5 – Impatto acustico (documentazione obbligatoria).

In assenza di diniego dell'autorizzazione, o di rinvio alla presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, comunicato entro il termine di sessanta (60) giorni dalla presentazione dell'istanza, il silenzio del Comune equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza stessa.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

La mancata presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, permesso di costruire, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa segnalazione di inizio di attività o atto equivalente.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile deve allegare la certificazione di **collaudo degli interventi previsti dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo**. La certificazione è sottoscritta dal tecnico competente in acustica redattore della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

Art. 8. Valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A)

Ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 16/2007 n. 18, sono tenuti a presentare al Comune la relazione Previsionale di Clima Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'**Allegato D** al presente Regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 447/95.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) della legge 12 luglio 2011 n. 106 (G.U. n. 160 del 12.07.2011, a modifica della disciplina vigente (art. 8 comma 3 lettera e) del D.P.R. 447/1995), per gli edifici di civile abitazione, la documentazione di previsione di clima acustico, è sostituita dall'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato (tecnico competente in acustica).

Art. 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio

Qualora la relazione Previsionale di Clima Acustico per insediamenti delle tipologie cui all'*Art.6 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune, ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.

In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 10. Tecnico competente in acustica

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Clima Acustico e al Piano Aziendale di Risanamento Acustico, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995, così come modificati o sostituiti o abrogati dall'art. 24 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n. 42.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

Art. 11. Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Per l'effettuazione delle misure acustiche ambientali devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche alla misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

Art. 12. Rilevamento del rumore

I rilevamenti devono essere esperiti utilizzando i metodi previsti dai decreti collegati alla legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/95 a seconda della tipologia della sorgente sottoposta a verifica. (ad esempio: **Decreto 16 marzo 1998** - "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico").

Sono ammessi scostamenti dal metodo normato qualora vi siano esigenze particolari, in tal caso si dovrà documentare la scelta con probanti commenti/interpretazioni

TITOLO III – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Lo svolgimento di manifestazioni rumorose a carattere temporaneo in area confinante a ospedali, case di cura, case di riposo, etc, devono essere sempre espressamente autorizzate.

Art. 13. Definizioni

Si definisce *attività temporanea* qualsiasi attività rumorosa che non corrisponde alla definizione di cui all'art. 3 comma 7, ovvero che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio, quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti (es. luna-park), manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, manifestazioni (gare di motocross, rally e similari), fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 20, comma 6 della L.R. 16/2007 n. 18, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A. e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Presso l'Ufficio competente del Comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.

La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 14. Cantieri edili, stradali ed assimilabili (eseguiti da soggetti privati)**Attività eseguite da parte di Ditte/Società**

La richiesta di autorizzazione in deroga per l'attivazione di cantieri edili, stradali, ecc, da parte di Ditte/Società deve essere richiesta **tramite PORTALE SUAP FVG Modello I4 – Istanza – inquinamento acustico – deroga ai valori limite di immissione.**

Attività eseguite da parte di privati cittadini

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbati.

L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili od assimilabili** al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00;
- il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e nei giorni festivi se non per comprovata necessità e opportunamente giustificata

L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali od assimilabili** al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

In caso di **ristrutturazioni interne** ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc):

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, dovrà essere indirizzata:

1) per attività di Ditte/Società deve essere richiesta **tramite PORTALE SUAP FVG Modello I4 – Istanza – inquinamento acustico – deroga ai valori limite di immissione.**

2) per attività di privati cittadini all'Ufficio Comunale competente, almeno **30** giorni prima dell'inizio dell'attività per la fattispecie ricadente nell'**Allegato A** e almeno **60** giorni prima dell'inizio dell'attività per la fattispecie ricadente nell'**Allegato B** ed essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:

2.a) Allegato A per le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari consecutivi ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari descritti sopra, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui sopra.

Il Comune, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, può negare l'autorizzazione alla deroga ai limiti, richiedere integrazioni ovvero rilasciare l'autorizzazione con prescrizioni o prevedere l'adozione di specifiche soluzioni; decorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Comune comunichi il diniego alla deroga, ovvero in assenza di richieste di integrazioni o prescrizioni, la domanda di autorizzazione si intende tacitamente accolta e la deroga ai limiti acustici concessa nei termini del rispetto delle dichiarazioni rese nella domanda.

2.b) Allegato B per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto 1.

Il Comune può negare l'autorizzazione alla deroga ai limiti, richiedere integrazioni ovvero rilasciare l'autorizzazione anche con prescrizioni o prevedere l'adozione di specifiche soluzioni. Per le attività ricomprese in questa fattispecie l'autorizzazione in deroga ovvero il diniego deve essere espressamente rilasciato.

A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata negli allegati citati.

Per le attività di cui ai punti 1) e 2) sopraelencate:

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico, avvisatori acustici utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso etc.).

Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno/festivo, il Comune può richiedere la presentazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente, oppure un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività (P.M.A.A) di cantiere.

In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, durata e posizionamento, il

Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico ad 1 m dalla facciata dei recettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il **ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici** (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in **situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio**, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto dalle **attività agricole**, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, sono autorizzate in deroga senza la presentazione della documentazione elencata negli **Allegati A e B**.

Art. 15. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

a) ATTIVITÀ TEMPORANEE

Concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive, attività di intrattenimento presso pubblici esercizi etc., con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito sono assoggettati alle disposizioni dell'**art.1, comma 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, che prevede il rilascio di un'autorizzazione comunale in deroga (tramite PORTALE SUAP FVG Modello I4 – Istanza – inquinamento acustico – deroga ai valori limite di immissione)**, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

L'istanza deve essere presentata almeno **45** giorni prima della data di inizio della manifestazione. Il Comune può negare l'autorizzazione alla deroga ai limiti, richiedere integrazioni ovvero rilasciare l'autorizzazione anche con prescrizioni o prevedere l'adozione di specifiche soluzioni. Per le attività ricomprese in questa fattispecie l'autorizzazione in deroga ovvero il diniego deve essere espressamente rilasciato.

Qualora più eventi tra quelli sopra indicati, si svolgano nello stesso sito nell'arco dell'anno, è opportuno che vengano considerati, da un punto di vista del possibile disturbo della popolazione residente, come un unico evento.

In tal caso, diventa funzionale per il Comune predisporre il calendario dettagliato delle manifestazioni ricorrenti già autorizzate e di quelle svolte nell'anno precedente, al fine di poter svolgere una valutazione complessiva, tenuto anche in considerazione quanto indicato nella successiva Tabella 1.

Le attività di cui sopra non si possono effettuare nelle aree occupate da scuole in orario scolastico, ospedali, case di cura o di riposo e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

I limiti di frequenza e di orario in deroga alle previsioni del PCCA indicati in Tabella 1 sono basati su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella Tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

Le manifestazioni di cui sopra potranno essere ubicate sia nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto individuate nelle Tavole di Classificazione Acustica del P.C.C.A. o al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.

Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati. Sarà cura del proponente monitorare i livelli acustici in occasione dell'evento o durante le prove.

Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati ad eventuali controlli.

Il rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera h) della legge 447/1995 in deroga ai limiti acustici è il requisito ed il presupposto per l'avvio o l'esercizio di un'attività che produca, seppur temporaneamente, il superamento dei valori limite di emissione previsti dal PCCA.

Questa situazione si verifica frequentemente in occasione di manifestazioni temporanee, con o senza trattenimenti e spettacoli.

Gli elementi che concorrono a rendere necessaria, o meno, la richiesta di autorizzazione in deroga, sono inoltre indicati nella sotto riportata **Tabella 1** avuto riguardo degli usi e/o consuetudini locali e della Tabella 2 delle "*Linee Guida per il controllo dell'inquinamento acustico*" approvate con Decreto del Direttore Generale ARPA n. 123 del 20/05/2000 e dalle caratteristiche dell'evento.

Tabella 1 – Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso

Descrizione della manifestazione	Nr max di giorni per manifest.	Nr max di gg/anno per sito	Frequenza	Limite orario
CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL e similari	6	16	FREQUENZA MASSIMA DI 4 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	23:30 nelle giornate feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 01:00 del giorno successivo
INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie. [NOTA 1]	16	16	FREQUENZA MASSIMA DI 3 GIORNI PER SETTIMANA (compreso il sound check)	23:00 nelle giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 24:00
SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ecc.	9	16	FREQUENZA MASSIMA DI 4 GIORNI PER SETTIMANA	23:30 nelle giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 01:00 del giorno successivo
Cinematografo all'aperto	9	30	FREQUENZA MASSIMA DI 2 PROIEZIONI PER SETTIMANA	23:30 nelle giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 24:00
Circo	30	10	/	23:00 nelle giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 24:00
Luna park	30	30	/	23:00 nelle giorni feriali e festivi eccetto il venerdì e prefestivi Il venerdì e nei giorni prefestivi il limite di orario è prorogato alle ore 24:00

[NOTA 1] Nel caso di INTRATTENIMENTI MUSICALI interni ad un edificio, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comunque significamente influenzate dallo stesso, il numero massimo di giornate è ridotto a 12 manifestazioni annue con una frequenza di un evento per settimana.

b) ATTIVITÀ PERMANENTI

Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", ha introdotto rilevanti novità nella materia dell'inquinamento acustico. La normativa è ispirata a rendere più snella e veloce l'azione amministrativa, per aiutare il rilancio del sistema produttivo delle micro, piccole e medie imprese.

Il D.P.R. elenca all'Allegato B, n.47 attività produttive "a bassa rumorosità", le quali sono esonerate, per definizione, dall'onere di presentare documentazione tecnica relativa all'impatto acustico che l'attività può produrre sull'ambiente. Per far valere l'esonero, è infatti sufficiente che il titolare di una di queste 47 attività renda una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non utilizza impianti di diffusione sonora e/o svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali.

Qualora il titolare di una delle attività sottoelencate:

- 2 <<attività agroturistica>>
- 3 <<ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense>>
- 4 <<attività ricreative>>
- 7 <<attività culturale>>
- 8 <<attività operanti nel settore dello spettacolo>>
- 9 <<palestre>>
- 10 <<stabilimenti balneari>>
- 12 <<sale da gioco>>

utilizzi impianti di diffusione sonora e/o svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica e utilizzo di strumenti musicali, si possono verificare due ipotesi:

- vengono rispettati i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, il titolare si limita a rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto; **(dichiarazione contenuta nel Modello E5 – Impatto acustico – portale Suap Fvg)**
- non vengono rispettati i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, il titolare lo deve dichiarare e contestualmente allegare la Documentazione di rispondenza alle norme relative all'inquinamento acustico, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, redatta secondo le modalità della D.G.R. 2870/2009. **(Modello E5 – Impatto acustico e successiva richiesta con il Modello I4 – Istanza – inquinamento acustico – deroga ai valori limite di immissione - portale Suap Fvg)**

Qualora l'attività non rientri in alcuna delle 47 attività elencate nell'Allegato B - Attività a bassa rumorosità, previsto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, ma sia conforme a quanto previsto dalla LR 16/2007 e dalla L 447/1995, in quanto rispetta i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, il titolare si limita a rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto.

Il titolare deve sempre fare predisporre la documentazione di rispondenza alle norme relative all'inquinamento acustico da un tecnico competente in acustica ambientale, redatta secondo le modalità della D.G.R. 2870/2009, nei seguenti 2 casi:

1. qualora l'attività, sia o meno ricompresa tra le 47 attività elencate nell'Allegato B - Attività a bassa rumorosità, non rispetti i limiti previsti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o quelli individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;
2. qualora l'impresa di cui è titolare non rientri nella categoria PMI (micro impresa – piccola impresa – media impresa) di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005.

CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITA' (OLTRE IL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI)

1. I gestori dei pubblici esercizi, di sale gioco e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sala prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza, quali:

- a) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;
- b) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato, secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine. All'orario di chiusura siano adottati opportuni accorgimenti per evitare lo stazionamento di persone nei pressi dei locali.
- c) nel caso non vi siano pertinenze esterne rimane in capo ai gestori/titolari/responsabili l'onere di adottare ogni accorgimento e precauzione affinché la permanenza all'esterno sia limitata al solo tempo necessario per l'allontanamento ed i toni degli avventori siano, in tale fase, moderati.

Art. 16. Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché nel criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: idoneo posizionamento, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 17. Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle 8:00 alle 22:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

Il Comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime. Il gestore dell'impianto **deve verificare se l'attività è soggetta al procedimento di A.U.A.**, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 124 del 29 maggio 2013).*

TITOLO IV – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, le seguenti attività, purchè di durata non superiore a 4 ore, comprese negli orari dalla 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, e limitatamente all'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce, non necessitano di autorizzazione in deroga:

- comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche;
- manifestazioni con impiego di sorgenti sonore mobili (sfilate di carri allegorici, manifestazioni bandistiche, ecc.).

Altresì non necessitano di alcuna autorizzazione in deroga i riti religiosi di qualsiasi professione, anche celebrati su aree pubbliche, compreso il suono delle campane purchè relativo allo svolgimento di riti religiosi e/o tradizioni consolidate.

Art.18. Autorizzazioni

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

Art. 19. Allarmi acustici e antifurto

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
- Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
- I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 20. Sirene segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali di nuova edificazione, l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 21. Pubblicità fonica con altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli per pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità fonica, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I individuate nel P.C.C.A., e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.

Art. 22. Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7:30-13:00 e 15:00-19:00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13:00-15:00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- in caso di piccoli appezzamenti coltivati, va valutata la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

Art. 23. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 15 marzo al 31 ottobre.

Art. 24. Razzi e fuochi d'artificio/spettacoli pirotecnici

L'accensione di **fuochi di artificio** è un tipo di spettacolo che utilizza dispositivi pericolosi: per questo occorrono specifici requisiti a garanzia della sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica.

Il D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, contenente "*Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici*" definisce:

- **articolo pirotecnico**: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
- **fuoco d'artificio**: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago.

Le tipologie di artifici impiegabili sono elencate nella Circolare Ministero 11 gennaio 2001, n.559, modificata con Circolare Ministero 20 maggio 2014; la Circolare detta anche puntuali disposizioni di sicurezza, specie per quanto attiene alle distanze tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.

La Circolare 13 luglio 2017 n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS fornisce ulteriori indicazioni relativamente all'impiego di **fuochi acquatici** ed alla valutazione delle emissioni sonore.

Sono considerati pericolosi anche i roghi accesi per finalità propiziatorie, come accade durante l'Epifania; l'accensione deve essere sempre autorizzata.

I fuochi d'artificio possono essere suddivisi in:

- **fuochi a terra:** funzionano a livello del suolo o in sua prossimità con opportuni supporti. Gli effetti si possono propagare fino a un'altezza di 20 metri, hanno aperture di diametro inferiori a 12 metri ed effetti sonori ridotti;
- **fuochi aerei:** funzionano soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o sotto la spinta di un motore (razzi).

Per quanto riguarda lo sparo di fuochi è obbligatorio procedere secondo le modalità introdotte da ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) con il nuovo Regolamento per le Tariffe 2013, in vigore dal 10/12/2013, applicabile a tutte le attività che richiedono una segregazione dello spazio aereo: l'art. 57 del predetto Regolamento prevede che chi intenda organizzare una manifestazione di aeromobili o attività aeree minori quali spettacoli pirotecnici a terra o aerei, lancio palloni aerostatici ecc., deve chiedere nulla osta ad ENAV (Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo).

Presupposto per l'accensione di fuochi di artificio è che i siti destinati allo sparo siano allestiti in conformità alle disposizioni di sicurezza indicate nella Circolare Ministero 11 gennaio 2001, n.559, modificata con Circolare Ministero 20 maggio 2014. Per i fuochi acquatici ulteriori indicazioni di sicurezza sono contenute nella Circolare 13 luglio 2017 n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono di norma vietati su tutto il territorio comunale.

A seguito di presentazione dell'istanza, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Il regime per l'avvio dell'attività di fuochi è la **domanda**, tramite PORTALE SUAP FVG.

I controlli sulle attività sono svolti dalla Commissione tecnica territoriale in materia di esplosivi, dalla Polizia Locale, dalla Questura, dai Vigili del Fuoco.

Art. 25. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 26. Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento

In generale per le abitazioni private, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sono quelli previsti dall'art. 37 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 27. Deroghe per attività produttive caratteristiche

È facoltà comunque del Comune autorizzare deroghe ai limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per tutte quelle attività produttive caratteristiche (es. lavorazioni artigianali all'aperto) di durata limitata nel tempo ed aventi carattere tipicamente stagionale.

Tale deroga può essere concessa solo per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività.

TITOLO V – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO STRADALE**Art. 28. Controllo**

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'Amministrazione Comunale, che può avvalersi del supporto tecnico scientifico dalla struttura Rumore e Vibrazioni dell'ARPA FVG per eventuali verifiche.

Art. 29. Contenimento ed abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TECNICHE ED EDILIZIE**Art. 30. Isolamento acustico degli edifici**

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995 e dall'art. 29 della L.R. 16/2007 n. 18, la "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

I materiali da utilizzare per la costruzione degli edifici e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto riguarda i rumori da calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Il progetto acustico deve essere sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di costruire (o atto equivalente).

Art. 31. Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio

È necessaria una corretta progettazione acustica degli impianti che possono generare rumore, classificandoli in funzione del disturbo e determinando i valori delle potenze sonore, le vie di trasmissione ed infine identificando gli interventi per ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio. Gli impianti sono classificati a seconda delle modalità temporali di funzionamento (D.P.C.M. 5/12/1997) in:

1. servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria;
2. servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Art. 32. Limiti per impianti a funzionamento discontinuo

L_{ASmax} è il livello **massimo** di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow. Tale parametro **non** deve superare i 35 dB(A).

Art. 33. Limiti per impianti a funzionamento continuo

L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. Tale parametro **non** deve superare i 25 dB(A).

Art. 34. Regole di progettazione, costruzione e controllo

La misura dei parametri acustici va eseguita nell'ambiente con livello di rumore più elevato e con l'accortezza che tale ambiente sia diverso da quello in cui si trova la sorgente. Infatti, i limiti imposti non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che propagano in un edificio.

Per le modalità di misura e verifica si rimanda al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Per ridurre le componenti di rumore più importanti è buona norma sconnettere le strutture dagli elementi vibranti, attraverso l'utilizzo di elementi resilienti o antivibranti (giunti elastici, strati antivibranti in gomma, ecc.).

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- installare a monte dell'impianto un riduttore di pressione idoneo;

- le tubazioni in genere devono essere sconnesse dall'elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e fissate al muro con "collari" muniti di elemento insonorizzante;
- i rubinetti devono essere dotati di elementi "rompi-getto";
- inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- aumentare la sezione del collettore per ridurre la velocità di deflusso delle acque di scarico;
- evitare le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, per ridurre i tipici "gorgoglii";
- utilizzare tubazioni insonorizzate o inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per i vani ascensori, risulta buona norma:

- realizzare il vano ascensore con pareti in muratura o calcestruzzo ad elevata massa aerea;
- il motore di sollevamento deve essere montato su supporti antivibranti in apposito locale;
- il vano ascensore non deve essere in prossimità di locali in cui è richiesta particolare tranquillità;
- le porte di ingresso situate vicino alle porte di sbarco dell'ascensore devono essere sigillate opportunamente.

Per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, risulta buona norma:

- le caldaie singole per ogni unità non devono essere installate sul muro divisorio tra unità abitative adiacenti;
- la canna fumaria deve essere coibentata in acciaio e ancorata con supporti antivibranti alle pareti.
- gli impianti devono essere posizionati in luoghi dove l'impatto è minore;
- le staffe di supporto dell'impianto di climatizzazione devono essere provviste di idonei giunti antivibranti;
- i macchinari sul tetto devono essere isolati con barriere antirumore.

TITOLO VII – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO**Art. 35. Competenze del Comune**

Sono di competenza del Comune, nel rispetto del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. n. 18 giugno 2007, n. 16 in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento:

- la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento ed integrazione con gli strumenti urbanistici adottati dal Comune;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, da sorgenti fisse, macchine rumorose e attività svolte all'aperto;
- il controllo sull'osservanza della disciplina e delle disposizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge vigenti in campo acustico ambientale, con particolare riferimento alla relativa rispondenza nei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati;
- l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Art. 36. Attività di controllo

L'attività di controllo su quanto concesso dal Comune e riguardo il rispetto dei divieti e dei limiti di orario, è demandata agli organi comunali competenti che apriranno un formale procedimento amministrativo. Una volta espletati tutti i controlli, se accertata la correttezza della documentazione presentata (anche a mezzo di atto notorio /autocertificazione nel qual caso il Comune può richiedere valutazioni tecniche alla base di quanto dichiarato) con quanto in essere, se dovessero risultare necessarie verifiche fonometriche (art. 20, comma 5, LR 16/07) l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi dalla struttura Rumore e Vibrazioni dell'ARPA FVG per eventuali verifiche sia sulla documentazione tecnica sia attraverso opportuni accertamenti fonometrici

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 38 – *Sanzioni amministrative*.

Art. 37. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini

Chi rileva un disturbo derivante da elevati livelli di rumorosità può:


se prodotti da un'attività industriale, artigianale e di servizio

- inoltrare la segnalazione all'Ufficio competente del Comune con la descrizione del disturbo (per il modulo si veda l'**Allegato E**);

se prodotti da privati cittadini

- promuovere azioni giudiziarie ai sensi del Codice Civile e del Codice Penale e in particolare ai seguenti articoli:
 - art. 844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni;
 - art. 659 del Codice Penale che punisce sia chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone con schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori, con segnalazioni acustiche o mediante strepiti di animali, sia chi provoca questi disturbi esercitando una professione o un mestiere rumoroso.

La procedura per la richiesta di intervento deve seguire il seguente iter:



Art. 38. Sanzioni amministrative

Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 258,23 € a 10.329,14 € ai sensi del comma 3 art. 10 della Legge 447/1995.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione indicati nel P.C.C.A. è punito con una sanzione amministrativa da 258.23 € a 5.164,58 €.

Chiunque, inseguito ad autorizzazione in deroga, non rispetta i limiti di orario stabiliti nella Tabella 1, è punito con una sanzione amministrativa da 258,00 € a 5.164,00 €.

Le sanzioni amministrative vengono applicate secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Nel caso in cui le sanzioni previste ai precedenti commi dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Art. 39. Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'Art.36 – *Attività di controllo*, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà invitato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'ufficio tecnico comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art. 36 – *Attività di controllo* comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 40. Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VIII – ZONIZZAZIONE ACUSTICA E STRUMENTI URBANISTIVI VIGENTI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41. Coordinamento con gli strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal P.C.C.A.

Art. 42. Adesione autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee consuetudinarie

I proponenti di manifestazioni che si svolgono per consuetudine in specifiche aree e con caratteristiche già consolidate nel tempo, possono chiedere o confermare l'adesione alle previsioni di deroga ai valori limite acustici di cui all'art. 2 comma 3, della Legge n. 447/1995, contenute in specifica Delibera di Giunta Comunale.

Art. 43. Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 gg. all'Albo Pretorio Comunale.

Eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale, mentre quelle inerenti ai modelli allegati sono di competenza della Giunta Comunale.

ALLEGATI – Modulistica

Alla cortese attenzione
del Sindaco del Comune di _____
Via _____
Cap. _____

MARCA
DA BOLLO

Allegato A
CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____ Tel /mail _____;
per l'attivazione di un cantiere:
 stradale o assimilabile;
 cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;
 altro: (specificare) _____
con sede in via/luogo: _____; n. _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____.

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 e art. 20, comma 6 della L.R. 16/2007:

1. **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991

DICHIARA

1. di rispettare gli orari ed i giorni limite indicati nell'art. 14 del Regolamento comunale:

L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili od assimilabili** al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00;
- il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali od assimilabili** al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

In caso di **ristrutturazioni interne** ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc):

- dal lunedì al venerdì periodo invernale e periodo estivo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

2. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica:

- a) planimetria in scala adeguata, (preferibilmente su CTRN) dalla quale siano chiaramente desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- b) descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

**Alla cortese attenzione
del Sindaco del Comune di _____**
Via _____
Cap. _____

MARCA
DA
BOLLO

**Allegato B
CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI**

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____;
residente a: _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____ Tel /mail _____;
per l'attivazione di un cantiere:
 stradale o assimilabile;
 cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;
 altro: (specificare) _____
con sede in via/luogo: _____; n. _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____.

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 e art. 20, comma 6 della L.R. 16/2007:

- 1. IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991;
- 2. IN DEROGA AGLI ORARI E/O I GIORNI LIMITE DI CUI ALL'ART. 14** del Regolamento comunale.

A tal fine dichiara:

- di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i giorni limite indicati nell'art. 14 del Regolamento comunale per i seguenti motivi: _____
- di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:

- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
- misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- planimetria in scala adeguata (preferibilmente su CTRN), dalla quale siano chiaramente desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;

- e) la classificazione urbanistica (P.R.G.C.) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- f) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

Allegato C
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

(L.R. 16/2007, articolo 28, comma 4)

Generalità

1. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA FVG:
 - a) permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
 - c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, attività sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali

(L.R. 16/2007, articolo 28, comma 4, lettere a), b), c)

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, attività sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali comprende le informazioni di seguito elencate:
 - a) planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ed i dati identificativi del titolare o del legale rappresentante;
 - b) estratto del P.R.G.C. o P.O.C. delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta;
 - c) ubicazione, in planimetria, dei recettori presenti;
 - d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 1 marzo 1991;
 - e) codice ISTAT e categoria di appartenenza dell'attività (artigianato, industria, commercio, terziario, ecc.);
 - f) dichiarazione attestante se l'attività utilizza impianti a ciclo continuo come definito dal l'art. 2 del D.M. 11 novembre 1996;
 - g) relazione sull'attività:
 - descrizione sintetica degli impianti e delle apparecchiature (per le attività industriali ed artigianali, schema a blocchi del ciclo tecnologico), con riferimento alle sorgenti ed alle lavorazioni rumorose previste (compresi impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, attività di pulizia dei locali, carico/scarico merci);
 - per le attività sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali la capacità ricettiva massima per l'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, eventuale utilizzo di aree esterne e le zone di permanenza degli avventori all'interno e all'esterno dell'esercizio, etc.);
 - planimetria, in scala adeguata, con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e caratteristiche acustiche delle componenti edilizie delle strutture;
 - indicazione delle sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo e loro puntuale collocazione in planimetria, specificando se interna od esterna all'edificio, le modalità e i tempi di esercizio;
 - dati relativi ai livelli di potenza sonora e/o ai livelli sonori delle sorgenti a distanza nota con indicazione delle fonti dei dati;
 - descrizione, anche in forma tabellare, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno, specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
 - h) indicazione previsionale delle eventuali modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla attività;
 - i) livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative, in ambienti abitativi e in ambiente esterno;

- j) stima previsionale dei livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed in prossimità ai recettori sensibili (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale) e valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
 - k) la conformità o meno alla normativa dei livelli sonori dedotti da significative misure e/o probanti calcoli previsionali;
 - l) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredato dei dati immessi;
 - m) la descrizione di eventuali sistemi di mitigazione/riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente in prossimità dei recettori;
 - n) dati e notizie specifiche sulle aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio, se le stesse sono prossime ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.
2. Per la trasformazione e l'ampliamento delle attività dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico può essere quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, qualora contenga gli elementi individuati dalle presenti procedure.

Allegato D
VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO
(L.R. 16/2007, articolo 28, comma 3)

Generalità

1. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod.;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. Per prossimità definita al punto e), del precedente comma 1 s'intende rispettivamente:
 - per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti all'interno delle zone aeroportuali "A", "B", "C", definite dal D.M. 31 marzo 1997;
 - per le strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali) all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definite dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004;
 - per le strada di tipo C (strade extraurbane secondarie) all'interno delle prima fascia di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali definita dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004;
 - per le discoteche all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - per i circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - per gli impianti sportivi e ricreativi all'interno delle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995;
 - per le ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie definite dal D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.

3. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle strade di tipo D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), sono esclusi dalla valutazione del clima acustico se non espressamente richiesto dal Comune.

4. I nuovi insediamenti residenziali prossimi alle attività industriali o artigianali e ricadenti nelle apposite aree individuate dalle Amministrazioni Comunali con gli strumenti definiti l'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995, devono essere corredati dalla valutazione del clima acustico se espressamente richiesto dal Comune.

5. La documentazione per la valutazione del clima acustico comprende, la documentazione di seguito descritta:
- a) planimetria in scala adeguata e aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività
 - b) estratto del P.R.G.C. o P.O.C. vigente delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare acusticamente l'area di interesse;
 - c) ubicazione, in planimetria, delle sorgenti sonore presenti;
 - d) valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997. In assenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dalla classificazione provvisoria definita dal D.P.C.M. 01 marzo 1991;
 - e) la descrizione del clima acustico deve essere affrontata mediante misure significative del rumore ambientale, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti nell'area d'interesse e del loro andamento nel tempo. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche opportunamente documentate;
 - f) planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e l'ubicazione dei parcheggi;
 - g) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi;
 - h) indicazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, ove previste, e dei relativi valori limite definiti secondo la classificazione acustica comunale ovvero, se mancante, desunti dall'applicazione dei D.P.R. n. 459/1998 e n. 142/2004.
6. La relazione di clima acustico degli edifici di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) comprende le caratteristiche costruttive di fonoisolamento degli edifici necessarie ad assicurare, al loro interno, il rispetto della normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici così come previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, oltre a dimostrare il rispetto dei limiti previsti all'interno dei locali indicato dai decreti sulle infrastrutture di trasporto.

Allegato E
MODELLO DI ESPOSTO AL COMUNE PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

AL SINDACO
DEL COMUNE DI _____

INFORMAZIONI SUI RICETTORI

- Referente degli esponenti(*)

Cognome e Nome _____ Indirizzo _____ tel: _____

(*) specificare le persone disturbate che sottoscrivono

- Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore

Comune di _____ via _____

- Tipologia dell'insediamento esposto al rumore

abitazione singola gruppo di abitazioni singole condominio scuola
 ospedale casa di riposo altro

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

- Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di rumore

Ditta/Struttura viaria:

- Breve descrizione della sorgente di rumore

- Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata:

all'interno dello stesso edificio all'esterno

- Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo

ORARIO: _____; DURATA: inferiore a 15 minuti tra 15 e 60 minuti oltre i 60 minuti

la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22) la sorgente è attiva solo in periodo notturno(22-6) la sorgente è sempre attiva

- L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche

A.S.L. A.R.P.A. Polizia Locale Altre forze dell'ordine altro _____

NOTE

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

Esposto ricevuto da _____ Settore/Servizio _____ in
data _____

INFORMAZIONI MINIME DA INVIARE ALL'ARPA PER LA RICHIESTA D'INTERVENTO TECNICO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

INFORMAZIONI SUI RICETTORI

(A CURA DEGLI UFFICI COMUNALI)

• **Esponente:**
Cognome e Nome _____ Indirizzo _____ tel: _____

• **Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore**

Comune di _____ via _____ n. ____; si trova ad una distanza di circa _____ dalla sorgente disturbante

• **Tipologia dell'insediamento esposto al rumore**

- abitazione singola gruppo di abitazioni singole condominio scuola
 ospedale casa di riposo altro

• **Classificazione acustica e/o urbanistica dell'edificio**

CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA (L. 447/95)

- CLASSE I^A CLASSE II^A CLASSE III^A CLASSE IV CLASSE V^A CLASSE VI^A

(SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA) SECONDO IL D.P.C.M. 1/3/91 (cfr DM 1444/68 + P.R.G.C. + P.U.R.G.)

- TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ZONA A ZONA B ZONE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

• **Nominativi di eventuali cittadini disturbati disposti ad ospitare i tecnici ARPA per l'esecuzione di eventuali rilievi fonometrici**

1) sig. _____ tel. _____; 2) sig. _____ tel. _____;

3) sig. _____ tel. _____; 4) sig. _____ tel. _____;

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

• **Ubicazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo**

Comune di _____ via _____; impianto a ciclo produttivo continuo (art. 2 - D.M. 11/12/96): SI NO
se SI data di inizio della sua attivazione: ____/____/____

• **Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo**

Ragione sociale _____ Sede legale _____ Rapp. legale _____

• **Classificazione acustica e/o urbanistica dell'insediamento**

CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA (L. 447/95)

- CLASSE I^A CLASSE II^A CLASSE III^A CLASSE IV CLASSE V^A CLASSE VI^A

(SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA) SECONDO IL D.P.C.M. 1/3/91 (cfr DM 1444/68 + P.R.G.C. + P.U.R.G.)

- TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ZONA A ZONA B ZONE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

• **La sorgente è connessa ad attività:**

- industriale artigianale commerciale di servizi professionale infrastruttura
varia

• **La sorgente è costituita da:**

- Impianto produttivo Movimentazione merci Pubblico esercizio Ferrovia Strada altro _____

• **Breve descrizione della sorgente di rumore** _____

Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata:

- all'interno dello stesso edificio all'esterno

• **Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo**

ORARIO: _____; DURATA: inferiore a 15 minuti tra 15 e 60 minuti oltre i 60 minuti

- la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22) la sorgente è attiva solo in periodo notturno(22-6) la sorgente è sempre attiva

• **L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche**

- A.S.L. Polizia Locale Altre forze dell'ordine _____

Si allega alla presente:

- 1) estratto planimetrico dell'area in cui risiedono la sorgente disturbante e gli edifici disturbati e loro individuazione;
- 2) copia dell'esposto (facsimile ALLEGATO 1) depositata a questa amministrazione comunale/provinciale.
- 3) eventuali verbali di sopralluoghi effettuati dal comune.

Per presenziare ad eventuali rilievi tecnici, il personale comunale E' NON E' a disposizione.

Per la pratica il referente comunale è _____